



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e il diritto allo studio

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTO il decreto direttoriale 21 maggio 2021, prot. n. 1205, recante il “*bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2020/2021*”, con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Regolamento MIUR 10 agosto 2017, n.130, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto a bandire il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2020/2021, qui da intendersi interamente richiamato;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 1205/2021, che così recita: «*Con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del presente atto [...] sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuola che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2020/2021 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, emanato ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1 del bando di concorso n. 1205/2021, recante la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2020/2021, dei posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali e con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, dei posti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n.368/1999, qui da intendersi integralmente richiamato;

D E C R E T A

Art. 1

1. Il presente decreto individua i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi che prevedono il possesso degli ulteriori requisiti specifici di cui ai successivi articoli.

Art. 2

1. Per i contratti aggiuntivi finanziati dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Valle d'Aosta, riportati nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2021, prot. n. 998, è richiesto ai candidati il possesso dei suddetti requisiti specifici previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate e di seguito indicati:

- a) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova, Pavia, Trieste e Verona, il possesso della residenza in un comune della provincia di Trento da almeno due anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione riportata nel bando di concorso; il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale (o comunque conseguita entro l'inizio delle attività didattiche); non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla Provincia di Trento ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/91; di beneficiare ovvero di aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/91, impegnandosi in tal caso alla restituzione delle somme dovute ai sensi della deliberazione di giunta provinciale n. 1564/2013; di impegnarsi ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/91 a collaborare con il Servizio Sanitario provinciale per un periodo fino a due anni, qualora l'Azienda provinciale per i servizi sanitari lo informi

del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;

- b) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore delle Scuole delle Università degli Studi di Padova, Trieste e Verona sono fatte salve le disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca di cui al Titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige" nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera c), della legge n. 14/2002 per l'attribuzione di un finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. L'accertamento della conoscenza linguistica avviene secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge. Secondo l'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2008, per i posti di formazione finanziati dalla provincia autonoma di Bolzano, le candidate e i candidati devono essere in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea (attestato di bilinguismo C1), rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.

Nel corso della compilazione della domanda di partecipazione, i candidati sono tenuti a dichiarare di essere in possesso: dell'attestato di bilinguismo C1 (italiano e tedesco) oppure di un certificato di lingua equipollente di livello C1 con l'integrazione della seconda lingua oppure di aver sostenuto positivamente l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto per l'ammissione alla formazione medico specialistica oppure di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa (ciò dev'essere accertato dal Servizio esami di bi- e trilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano);

Ai fini della concessione del finanziamento i medici assegnatari dei posti di formazione devono sottoscrivere, prima dell'inizio della formazione, la dichiarazione di impegno di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n.4/2008 secondo il quale i medici si impegnano a prestare per quattro anni di servizio a tempo pieno nel territorio della provincia di Bolzano, entro 10 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione;

- c) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Campania con D.G.R.C. n. 16 del 12 gennaio 2021 e D.D. n. 209 del 9 giugno 2021 e impegni in conto residui a favore delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli, dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" e dell'Università degli studi di Salerno, residenza in Campania da almeno 3 anni;
- d) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Emilia-Romagna per le scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma:
- impegno, dal conseguimento del diploma di specializzazione, a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale emiliano-romagnolo per un periodo pari almeno alla durata del corso di specializzazione frequentato;
 - aver conseguito il diploma di Laurea in uno degli Atenei emiliano-romagnoli oppure essere residente nella Regione Emilia-Romagna a decorrere dalla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso;
- e) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per le scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Trieste, di Udine e di Verona, ai sensi dell'art. 8, co. 61 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 e s.m.i.:
- residenza sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - assegnazione di tali contratti vincolata agli Atenei beneficiari per l'intera durata del corso di specializzazione;
- f) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Liguria:
- essere nati in regione Liguria o essere in possesso della residenza in un Comune della regione Liguria da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - essere iscritto presso uno degli Ordini dei Medici della regione Liguria all'atto della firma del contratto di formazione;

- non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla regione Liguria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
 - impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle Strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale ovvero presso l'Università degli Studi di Genova;
 - impegno dello specializzando a svolgere la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Liguria e dall'Università degli Studi di Genova;
 - impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto. Lo specializzando che risolve anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi deve versare alla regione Liguria il 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato;
- g) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Lombardia a favore delle Scuole di specializzazione della Università degli Studi di Brescia, Humanitas University, Milano, Milano Bicocca, Pavia, Varese-Insubria e Vita Salute-San Raffaele, nel rispetto dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e della delibera della Giunta regionale n. XI/5001 del 5 luglio 2021:
- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della regione Lombardia alla data di inizio delle attività didattiche delle Scuole di specializzazione;
 - residenza nella regione Lombardia da almeno tre anni alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;
 - non aver già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, ad esclusione del caso in cui abbiano restituito quanto percepito;
 - impegno, mediante sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il Servizio Sanitario Regionale, per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni nei cinque anni successivi al conseguimento della specializzazione.
- Concorrono al computo del suddetto periodo tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale con contratti di lavoro di qualunque tipologia, per l'accesso ai quali sia idonea la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.
- In caso di inadempimento del suddetto obbligo relativo ai tre anni di servizio, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione fino all'80% di quanto percepito, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale;
- h) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Marche a favore delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi Politecnica delle Marche:
- risiedere in un comune della regione da almeno tre anni precedenti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso;
 - non avere beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla regione e non aver interrotto o rinunciato all'eventuale formazione iniziata;
 - impegnarsi a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale per un periodo minimo di tre anni, entro cinque anni dal conseguimento della specializzazione;
- i) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Molise a favore delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della regione Molise, residenza nella regione Molise da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione nonché impegno del medico in formazione specialistica a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione nell'ambito e a favore del Servizio Sanitario Regionale del Molise;
- j) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Puglia a favore delle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Bari e dell'Università di Foggia:
- impegno del medico in formazione specialistica assegnatario del contratto aggiuntivo a finanziamento regionale a prestare servizio per Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale pugliese per almeno 3 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione;
- k) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Sardegna a favore delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari, di Sassari e Cattolica del Sacro Cuore, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6 del 6/3/2020, così come modificata dalla L.R. n. 19 del 3/7/2020, il possesso dei seguenti requisiti:

- siano residenti nel territorio della regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;
 - non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 5/1992 o ai sensi della L.R. n. 6/2020 anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
 - impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione nelle strutture e gli Enti pubblici o convenzionati del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna e presso le Università dell'Isola;
 - il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi e stipuli nel triennio successivo un nuovo contratto di formazione specialistica o che non adempia agli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della L.R. n. 6/2020 restituisce il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali assistenziali.
- l) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Sicilia a favore delle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo:
- essere nati o residenti in Sicilia;
 - avere una età non superiore a 35 anni;
 - avere un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00 (trentamila euro);
- m) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Toscana a favore delle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Firenze, di Pisa e di Siena, è richiesto:
- 1) il possesso di almeno una delle seguenti tre condizioni:
 - iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Toscana da almeno il 31/12/2020;
 - residenza in uno dei Comuni della regione Toscana da almeno il 31/12/2020;
 - possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei della Toscana;
 - 2) l'impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale Toscano per un periodo di cinque anni, da concludersi entro 8 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione;
 - 3) di non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Toscana; tale precedente beneficio è ostativo alla nuova concessione anche nel caso vi sia stata successiva rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
 - 4) limitatamente ai contratti aggiuntivi relativi alla Scuola "Medicina di emergenza ed Urgenza" presso le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena è richiesto al candidato, in aggiunta ai criteri sopra indicati, di avere attivo o avere avuto attivo nel corso dell'anno 2021 un contratto a tempo determinato sottoscritto in attuazione della DGR 570/19 e delle procedure in essa previste;
 - 5) il medico in formazione o lo specialista formato su contratto finanziato dalla regione Toscana che non ottemperi agli obblighi di cui al precedente punto 2 o si dimetta nei primi due anni del contratto relativo alla formazione specialistica, è tenuto al rimborso alla Regione di una quota corrispondente al 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato, in tutto o in parte.
- n) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Umbria a favore delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia ai sensi della d.g.r. n. 683/2021:
- residenza nella regione Umbria da almeno 3 anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
 - non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già intrapresa;
 - iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici provinciali della regione Umbria;
 - impegno dello specializzando a svolgere l'intero percorso dell'attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Umbria e dall'Università e precisate in appositi protocolli;
 - età anagrafica non superiore a 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione;
 - impegno a prestare la propria attività lavorativa entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale ovvero presso l'Università degli Studi di Perugia per un periodo di due anni;

- impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che, lo specializzando che risolve anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi, deve restituire alla Regione Umbria la spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale lo specializzando ha beneficiato versando il relativo importo all'Università degli studi di Perugia.
- o) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Valle d'Aosta a favore delle Scuole dell'Università degli Studi di Torino, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, comma 4, della legge regionale n. 11/2017 e s.m.i.:
- l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - che siano residenti o siano stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi quindici anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n.11/2017;
 - che abbiano sottoscritto, prima dell'immatricolazione all'Università sede della Scuola di specializzazione, presso la Struttura regionale competente in materia di sanità, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti, nonché l'impegno a prestare servizio presso la struttura dell'azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di 5 anni;
 - Ai sensi dell' art.4, comma 1, della legge regionale 11/2017, il medico che non consegua il diploma di specializzazione per rinuncia al corso di studi o che non presti servizio nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, presso le strutture dell' Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni, deve versare alla Regione le somme previste dalla medesima legge regionale 11/2017 e dalla deliberazione della Giunta regionale 1712/2017;
- p) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Veneto a favore delle Scuole delle Università degli Studi di Padova e di Verona, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 e successive modifiche e integrazioni e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 812 del 23 giugno 2020:
- residenza in un comune della regione Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'anno accademico di riferimento;
 - iscrizione ad uno degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Regione Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista dal MUR per l'anno accademico di riferimento;
 - impegno del medico in formazione specialistica a prestare la propria attività formativa secondo quanto previsto dalle Linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione di cui all'Accordo sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Università degli studi di Padova e di Verona in data 10 gennaio 2020;
 - impegno del medico in formazione specialistica, nei 5 anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni. Concorrono al computo del predetto periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto, tutti gli incarichi anche non continuativi assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante contratto aggiuntivo regionale.
- Si configura inosservanza parziale all'obbligo la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione. In caso di inosservanza parziale dell'obbligo nel senso anzidetto, per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione un importo pari al 15% dell'importo complessivo percepito ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti. In caso di inosservanza totale dell'obbligo, per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione un importo pari al 50% dell'importo complessivo percepito. In caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla regione un importo pari al 50%

dell'importo complessivo percepito. Quanto appena indicato attiene al rapporto medico specializzando e regione del Veneto e vincola esclusivamente le due parti.

Art. 3

1. Per i contratti aggiuntivi che nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2021 prot. n. 998 sono indicati come coperti con finanziamenti di Enti pubblici o privati che prevedono il possesso di specifici requisiti richiesti dalle rispettive disposizioni di riferimento degli Enti finanziatori, è richiesto ai candidati il possesso dei suddetti requisiti specifici di seguito indicati:
 - 1) Tipologia di Scuola "*Anatomia Patologica*"
 - per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano è richiesto che il candidato si impegni, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, ad accettare, a richiesta dell'Ente Finanziatore, Istituti Ospedalieri Bresciani SpA, di prestare servizio presso le Strutture di Istituti Ospedalieri Bresciani SpA, con sede in Brescia, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione;
 - 2) Tipologia di Scuola "*Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore*"
 - per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Mater Olbia s.p.a., è richiesta: la residenza nella Regione Sardegna; l'impegno alla restituzione dell'importo del contratto fino a quel momento percepito in caso di rinuncia; l'impegno a prestare servizio presso Mater Olbia s.p.a., una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno tre anni, qualora il medesimo Ente finanziatore, Mater Olbia s.p.a, decida di procedere con l'assunzione dopo la specializzazione; in caso di inadempimento di tale obbligo, l'assegnatario del contratto di specializzazione sarà tenuto a restituire l'intero importo sostenuto per il finanziamento del medesimo al Mater Olbia s.p.a.
 - per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università degli Studi di Milano è requisito specifico che i candidati, a richiesta dell'Ente finanziatore, Società Multimedita S.p.A., che verrà dal medesimo esercitata entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del titolo di specialista, accettino un contratto di lavoro CCNL AIOP con la Società stessa della durata di tre anni. In caso contrario saranno tenuti a rimborsare l'intero finanziamento. Il medico sarà libero da tale vincolo qualora il finanziatore non formuli la proposta di lavoro entro il termine indicato
 - per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano è richiesto che il candidato si impegni, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, ad accettare, a richiesta dell'Ente Finanziatore, Ospedale San Raffaele Srl, di prestare servizio presso le Strutture dell'Ospedale San Raffaele Srl, con sede legale in Milano, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione
 - 3) Tipologia di Scuola "*Cardiologia*"
 - per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Fondazione Poliambulanza di Brescia, è richiesto al candidato l'impegno a collaborare in una Unità Operativa di Fondazione Poliambulanza di Brescia, una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno 12 mesi, qualora il medesimo Ente li informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione
 - 4) Tipologia di Scuola "*Chirurgia vascolare*"
 - per n. 1 contratti aggiuntivi presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano è richiesto che il candidato si impegni, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, ad accettare, a richiesta dell'Ente Finanziatore, Istituto Clinico Sant'Ambrogio, con sede in Milano, di prestare servizio presso le Strutture dell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione
 - 5) Tipologia di Scuola "*Dermatologia e Venerologia*"
 - per n. 1 contratto aggiuntivo, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è richiesto, per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza nella Repubblica di San Marino
 - per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi Torino sono richiesti dall'Ente finanziatore CIDIMU S.p.A.: l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino alla data di sottoscrizione del contratto di formazione medica specialistica; residenza nel comune di Torino per almeno

10 anni negli ultimi 12 anni antecedenti la data di scadenza dalla domanda di iscrizione al concorso per l'accesso alla scuola di specializzazione; Laurea in Medicina e chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Torino; sottoscrizione dell'impegno, da parte dello specializzando, prima dell'immatricolazione alla Scuola, a prestare la propria attività lavorativa per almeno dieci anni, a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di specialità, presso i presidi dell'Ente finanziatore CIDIMU S.p.A.; possesso di una certificazione di livello C1 di lingua inglese; formazione specialistica nel campo delle patologie cutanee, non aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica anche in caso di rinuncia o di interruzione della formazione già intrapresa; età anagrafica non superiore a trent'anni alla data di sottoscrizione de contratto di formazione

6) Tipologia di Scuola "*Ematologia*"

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziato da Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l., è richiesto che il candidato si impegni, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, ad accettare, a richiesta dell'Ente Finanziatore, di prestare servizio presso le Strutture di Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l., per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione

7) Tipologia di Scuola "*Geriatrics*"

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Provincia Romana dell'ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, sono richiesti al candidato i seguenti requisiti specifici: l'impegno formale, mediante appositi patti scritti, a prestare servizio in favore del finanziatore (nell'eventualità in cui quest'ultimo ritenga di avvalersi delle loro prestazioni lavorative) per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione, i qualità di lavoratore subordinato con qualifica di dirigente medico e in applicazione del vigente contratto Aris-Cimop. Resta inteso che il suddetto impegno del medico specializzando non comporta il sorgere di alcun diritto all'assunzione presso il finanziatore che rimarrà libero di non avvalersi, al termine della formazione specialistica, delle prestazioni lavorative del professionista. Qualora lo specializzando non rispetti quanto indicato al precedente punto, lo stesso dovrà restituire l'intero importo sostenuto dalla Provincia Romana dell'ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi per il finanziamento del contratto aggiuntivo; ugualmente, in caso di rinuncia, lo specializzando dovrà restituire l'importo del contratto fino a quel momento ottenuto

8) Tipologia di Scuola "*Ginecologia e Ostetricia*"

- per n. 1 contratti aggiuntivo presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziato da Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl, è richiesto che il candidato si impegni, ad accettare, laddove richiesto dall'Ente Finanziatore, di prestare servizio presso le Strutture di Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione

9) Tipologia di Scuola "*Igiene e Medicina Preventiva*"

- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziati da Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl, è richiesto che il candidato si impegni, ad accettare, laddove richiesto dall'Ente Finanziatore, di prestare servizio presso le Strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione
- per n. 1 contratti aggiuntivo presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziato da Istituto Clinico Sant'Ambrogio, è richiesto che il candidato si impegni, ad accettare, laddove richiesto dall'Ente Finanziatore, di prestare servizio presso le Strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione

10) Tipologia di Scuola "*Malattie dell'apparato cardiovascolare*"

- per 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Mater Olbia s.p.a., è richiesta: la residenza nella Regione Sardegna; l'impegno alla restituzione dell'importo del contratto fino a quel momento percepito in caso di rinuncia; l'impegno a prestare servizio presso Mater Olbia s.p.a., una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno tre anni, qualora il medesimo Ente decida di procedere con l'assunzione dopo la specializzazione; in caso di inadempimento di tale obbligo, l'assegnatario del contratto di specializzazione sarà tenuto a restituire l'intero importo sostenuto per il finanziamento del medesimo al Mater Olbia s.p.a
- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, finanziati da Istituto Auxologico Italiano, è richiesto che lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria, si impegni

mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso le strutture dell'Ente finanziatore, per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziato da Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl, è richiesto che il candidato si impegni, ad accettare, laddove richiesto dall'Ente Finanziatore, di prestare servizio presso le Strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione

11) Tipologia di Scuola *“Malattie dell'Apparato digerente”*

- per 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Mater Olbia s.p.a, è richiesta: la residenza nella Regione Sardegna; l'impegno alla restituzione dell'importo del contratto fino a quel momento percepito in caso di rinuncia; l'impegno a prestare servizio presso Mater Olbia s.p.a., una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno tre anni, qualora il medesimo Ente decida di procedere con l'assunzione dopo la specializzazione; in caso di inadempimento di tale obbligo, l'assegnatario del contratto di specializzazione sarà tenuto a restituire l'intero importo sostenuto per il finanziamento del medesimo al Mater Olbia s.p.a.
- per 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziati da Fondazione Poliambulanza Brescia, è richiesto al candidato l'impegno a collaborare con la Fondazione Poliambulanza, una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno 12 mesi, qualora il medesimo Ente lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Milano, finanziato da Società Multimedita S.p.A è requisito specifico che i candidati, a richiesta dell'Ente finanziatore, che verrà dal medesimo esercitata entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del titolo di specialista, accettino un contratto di lavoro CCNL AIOP con la Società stessa della durata di tre anni. In caso contrario saranno tenuti a rimborsare l'intero finanziamento. Il medico sarà libero da tale vincolo qualora il finanziatore non formuli la proposta di lavoro entro il termine indicato

12) Tipologia di Scuola *“Malattie infettive e tropicali”*

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziato da Casa di Cura Villa Erbosa, è richiesto che il candidato si impegni, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, ad accettare, a richiesta dell'Ente Finanziatore, di prestare servizio presso le Strutture di Casa di Cura Villa Erbosa per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione

13) Tipologia di Scuola *“Medicina di Emergenza ed Urgenza”*

- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziati da IRCCS Policlinico San Donato, è richiesto l'impegno dello specializzando laddove richiesto dall'Ente Finanziatore, a prestare servizio presso le Strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione
- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziati da Istituti Ospedalieri Bresciani SpA, è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'Ente Finanziatore, a prestare servizio presso le Strutture dello stesso, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione

14) Tipologia di Scuola *“Medicina Fisica e riabilitativa”*

- per 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato dall' Ospedale generale di Zona “Moriggia - Perlascini” Italia Hospital s.p.a., sono richiesti i seguenti requisiti: la residenza nella Regione Lombardia; l'impegno, mediante sottoscrizione di apposito accordo contrattuale, a prestare servizio presso l'Ospedale generale di Zona “Moriggia - Perlascini” Italia Hospital s.p.a per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Provincia Romana dell'ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, sono richiesti al candidato i seguenti requisiti specifici: l'impegno formale, mediante appositi patti scritti, a prestare servizio in favore del finanziatore (nell'eventualità in cui quest'ultimo ritenga di avvalersi delle loro prestazioni lavorative) per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione, i qualità di

lavoratore subordinato con qualifica di dirigente medico e in applicazione del vigente contratto Aris–Cimop. Resta inteso che il suddetto impegno del medico specializzando non comporta il sorgere di alcun diritto all'assunzione presso il finanziatore che rimarrà libero di non avvalersi, al termine della formazione specialistica, delle prestazioni lavorative del professionista. Qualora lo specializzando non rispetti quanto indicato al precedente punto, lo steso dovrà restituire l'intero importo sostenuto dalla Provincia Romana dell'ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi per il finanziamento del contratto aggiuntivo; ugualmente, in caso di rinuncia, lo specializzando dovrà restituire l'importo del contratto fino a quel momento ottenuto.

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Milano, finanziato da Società Multimedita S.p.A, è requisito specifico che i candidati, a richiesta dell'Ente finanziatore, che verrà dal medesimo esercitata entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del titolo di specialista, accettino un contratto di lavoro CCNL AIOP con la Società stessa della durata di tre anni. In caso contrario saranno tenuti a rimborsare l'intero finanziamento. Il medico sarà libero da tale vincolo qualora il finanziatore non formuli la proposta di lavoro entro il termine indicato

15) Tipologia di Scuola “*Medicina Interna*”

- per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziati da Fondazione Poliambulanza di Brescia, è richiesto al candidato l'impegno a collaborare con la Fondazione Poliambulanza di Brescia, una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno 12 mesi, qualora il medesimo Ente li informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziato da IRCCS Policlinico San Donato, è richiesto che il candidato si impegni, laddove richiesto dall'Ente finanziatore, a prestare servizio presso le Strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione

16) Tipologia di Scuola “*Medicina Legale*”

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Bari è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Cagliari è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Campania “L. Vanvitelli” è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Genova è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome

cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Messina è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Padova è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Pavia è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Siena è richiesto che il candidato sia figlio anche orfano di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti delle Gestione Dipendenti Pubblici; a tal fine il candidato dovrà fornire tramite l'apposita procedura di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto nome cognome codice fiscale e data di nascita del genitore iscritto e/o utente nonché autorizzazione all'INPS al trattamento dei dati ai fini della Privacy

17) Tipologia di Scuola "*Microbiologia e Virologia*"

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, finanziato da Istituti Clinici Zucchi SpA, è richiesto l'impegno dello specializzando, laddove richiesto dall'Ente finanziatore, a prestare servizio presso le Strutture dello stesso per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento della Specializzazione

18) Tipologia di Scuola "*Neurologia*"

- per 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Mater Olbia s.p.a., è richiesta: la residenza nella Regione Sardegna; l'impegno alla restituzione dell'importo del contratto fino a quel momento percepito in caso di rinuncia; l'impegno a prestare servizio presso Mater Olbia s.p.a., una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno tre anni, qualora il medesimo Ente decida di procedere con l'assunzione dopo la specializzazione; in caso di inadempimento di tale obbligo, l'assegnatario del contratto di specializzazione sarà tenuto a restituire l'intero importo sostenuto per il finanziamento del medesimo al Mater Olbia s.p.a.
- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Milano, finanziato da Società Multimedita S.p.A, è requisito specifico che i candidati, a richiesta dell'Ente finanziatore, che verrà dal medesimo esercitata entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del titolo di specialista, accettino un contratto di lavoro CCNL AIOP con la Società stessa della durata di tre anni. In caso contrario saranno tenuti a rimborsare l'intero finanziamento. Il medico sarà libero da tale vincolo qualora il finanziatore non formuli la proposta di lavoro entro il termine indicato

19) Tipologia di Scuola "*Neuropsichiatria infantile*"

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Provincia Romana dell'ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, sono richiesti al candidato i seguenti requisiti specifici: l'impegno formale, mediante appositi patti scritti, a prestare servizio in favore del finanziatore (nell'eventualità in cui quest'ultimo ritenga di avvalersi delle loro prestazioni lavorative) per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione, i qualità di lavoratore subordinato con qualifica di dirigente medico e in applicazione del vigente contratto Aris-Cimop. Resta inteso che il suddetto impegno del medico specializzando non comporta il sorgere di alcun diritto all'assunzione presso il finanziatore che rimarrà libero di non avvalersi, al termine della formazione specialistica, delle prestazioni lavorative del professionista. Qualora lo specializzando non rispetti quanto indicato al precedente punto, lo steso dovrà restituire l'intero importo sostenuto dalla Provincia Romana dell'ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi per il finanziamento del contratto aggiuntivo; ugualmente, in caso di rinuncia, lo specializzando dovrà restituire l'importo del contratto fino a quel momento ottenuto.

20) Tipologia di Scuola "Oncologia Medica"

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino è richiesto al candidato: il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno un anno alla data di presentazione al Comitato Esecutivo dell'Istituto per la sicurezza sociale della domanda di partecipazione al percorso di specializzazione disciplinato dalla normativa sanmarinese; età non superiore a 40 anni al tempo di presentazione della domanda al Comitato Esecutivo di partecipazione al percorso di specializzazione disciplinato dalla normativa sanmarinese; avere presentato domanda al Comitato Esecutivo di partecipazione al percorso di specializzazione disciplinato dalla normativa sammarinese entro il 10 maggio 2021

21) Tipologia di Scuola "Pediatria"

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziato da Fondazione Poliambulanza di Brescia, è richiesto al candidato l'impegno a collaborare con la Fondazione Poliambulanza di Brescia, una volta conclusa la specializzazione, per un periodo di almeno 12 mesi, qualora il medesimo Ente li informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione

22) Tipologia di Scuola "Psichiatria"

- per n. 1 contratto aggiuntivo presso l'Università degli Studi di Torino, finanziato da ABROS GESTIONI S.r.l., il candidato deve aver collaborato, per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque, con Comunità Psichiatriche comprensive di ogni tipologia di struttura psichiatrica (SRP1, SRP2, SRP3) e RAF, nell'ASL di riferimento dell'Ente finanziatore; è richiesto che il candidato si impegni ad accettare (mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, richiesta dall'Ente finanziatore entro 30 giorni dal conseguimento dal titolo di specialista) un contratto di lavoro con e presso Abros Gestioni S.r.l. – Comunità psichiatriche "Ville San Secondo" via Borgomasino s/n, 13040, Moncrivello (VC), della durata di anni cinque. In caso di mancato rispetto della clausola, il candidato sarà tenuto a rimborsare l'intero finanziamento della borsa

Art. 4

1. I candidati interessati a concorrere sui posti che richiedono i requisiti specifici di cui ai precedenti articoli dovranno dichiarare il possesso degli ulteriori requisiti specifici sopra indicati tramite accesso alla propria area riservata sul sito universitaly nell'ambito della procedura informatica di cui al bando di concorso SSM 2020/2021 entro le **ore 12:00 di venerdì 30 luglio 2021**. A tal fine la suddetta procedura prevede l'apertura di apposita finestra di dialogo a far tempo da mercoledì 28 luglio 2021.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento n. 130/2017 e dal comma 2 dell'art. 4 del bando prot. n. 1205/2021, la eventuale rinuncia alla scelta di concorrere sui posti aggiuntivi riservati è presa in considerazione se effettuata dal candidato, secondo le modalità di cui all'art. 9 del bando prot. n. 1177/2020, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole. Il candidato che, una volta pubblicate le assegnazioni, rinuncia al posto ottenuto su un contratto aggiuntivo riservato non potrà in nessun caso essere ricollocato in graduatoria per essere assegnato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno stati, parallelamente, già assegnati agli altri candidati in graduatoria.

Art. 5

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 11, del bando prot. n. 1205/2021 in merito alla modalità con cui procedere al pagamento del contributo di iscrizione alla prova concorsuale di € 100,00 nonché al caricamento del file PDF della relativa ricevuta a Sistema, il candidato che non abbia già provveduto al versamento e/o al caricamento del file PDF, dovrà provvedervi, nel rispetto di quanto previsto nel richiamato art. 5 comma 11, entro mercoledì 4 agosto 2021 (compreso).

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott. ssa Marcella Gargano
(ex art. 11, co.1, d.P.C.M. 164/2020)l

¹ *Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio*